



# CITTÀ DI POTENZA

*Regolamento di applicazione  
dell'Indicatore della Situazione Economica  
(ISE)*

**(Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28.01.2003 modificato  
con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/05/2006 )**

# **Capo I**

## **Norme generali**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e riferimenti**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riguardo alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Potenza;
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla normativa speciale definita con l'articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, così come integrata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999 n. 305, con il Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 15 luglio 1999 n. 306 e con il Decreto Ministeriale 29 luglio 1999, con il Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001;
3. Le norme del presente Regolamento si uniformano ai principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in particolare, si adeguano alle previsioni in materia di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui agli articoli 18, comma 3, lettera g) e 25. Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedono la valutazione della situazione economica.

### **Articolo 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle prestazioni o servizi comunali sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o in ogni caso collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune di Potenza a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale;
3. Fatti salvi specifici quanto limitati casi, le agevolazioni tariffarie devono corrispondere a situazioni di effettivo e comprovato disagio economico del richiedente. Nei casi nei quali si prescinda dalla situazione economica le agevolazioni tariffarie devono corrispondere a vantaggi di altro apprezzabile interesse per la comunità;
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano, per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999) a:
  - L'integrazione al minimo;
  - La maggiorazione sociale delle pensioni;
  - L'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale;
  - La pensione e l'assegno d'invalidità civile;

- Le indennità di accompagnamento e assimilate.

### **Articolo 3**

#### **Accesso alle prestazioni agevolate**

1. Gli elementi necessari per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (d'ora in avanti ISEE), configurati dalla normativa richiamata all'articolo 1 comma 2 del presente Regolamento e dalle successive modifiche della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri riguardanti l'accesso ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, di quote di contribuzione e di sistemi tariffari complessi inerenti ai servizi;
2. Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare:
  - Ogni altro Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - Ogni altra forma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
3. Le disposizioni dei Regolamenti del Comune inerenti all'accesso a servizi sociali o all'erogazione di prestazioni agevolate sono oggetto di revisione da parte degli organi competenti in sede di prima applicazione del presente Regolamento, nonché qualora intervengano modifiche sostanziali del sistema attuativo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
4. I Regolamenti del Comune inerenti l'accesso a servizi sociali o l'erogazione di prestazioni agevolate devono comunque definire in modo esplicito le condizioni e le situazioni che consentono accessi facilitati o priorità di graduatoria e che costituiscono eccezioni all'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

### **Articolo 4**

#### **Determinazione del nucleo familiare**

1. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:
  - a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
  - b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti;
  - c) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
    - c1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
    - c2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto;
  - d) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;

- e) i coniugi che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare;
- f) il figlio minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- g) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF;

**2. In deroga al comma precedente, al fine di favorire la permanenza dell'anziano e del portatore di handicap presso il nucleo familiare di appartenenza, per i cittadini di età superiore ai 65 anni e per i portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, il nucleo familiare di riferimento potrà, a richiesta, essere costituito dal solo richiedente e dall' eventuale coniuge; inoltre per i nuclei familiari composti da una sola persona di età superiore a 65 anni o persona portatrice di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è diminuito di € 5.000,00 (Art.1bis comma 7 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/99 come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/2001).**

**3. L'utente che richieda l'accesso ai servizi comunali di mensa scolastica, asilo nido e trasporto scolastico, ancora al fine di favorire la permanenza della persona anziana e del portatore di handicap nel nucleo familiare di origine, potrà:**

- a. evitare di dichiarare il reddito del componente di età superiore ai 65 anni o della persona portatrice di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di presenza del nucleo di un solo familiare con questo requisito; in questo caso la scala di equivalenza da applicare al nucleo familiare estratto sarà quella relativa al numero dei componenti dichiarati, non considerando l'anziano o il portatore di handicap esclusi;
- b. ottenere un abbattimento dell'ISEE del nucleo familiare di € 5.000,00, nel caso gli anziani di età superiore ai 65 anni o i portatori di handicap presenti all'interno del nucleo familiare siano due;

## **Articolo 5**

### **Particolari situazioni del nucleo familiare**

- 1.** L'Amministrazione terrà conto di eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare e della situazione economica intervenute successivamente all'ultima Dichiarazione dei redditi presentata

ovvero successivamente alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;

2. In caso di decesso di un componente del nucleo percettore di reddito non sarà considerato il reddito percepito dal soggetto deceduto quando ancora in vita;
3. **In caso di divorzio, separazione giudiziale, omologazione della separazione consensuale, intervenuti dopo la presentazione dell'ultima Dichiarazione dei redditi ovvero dopo la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, sarà considerato ai fini del calcolo degli Indicatori anche il reddito del coniuge che non fa più parte del nucleo, nel caso abbia mantenuto la stessa residenza;**
4. **In caso di ricovero presso comunità o istituti di assistenza di una o più persone dello stesso nucleo familiare, disposte da autorità pubblica, queste saranno considerate nucleo familiare a sé stante, anche nel caso abbiano mantenuto la residenza presso il nucleo familiare di origine;**
5. **L'utente iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero non fa parte del nucleo familiare dell'eventuale coniuge.**

#### Articolo 6

##### **Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate**

1. Il valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata è dato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'Indicatore della situazione patrimoniale, come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli 7 e 8 del presente Regolamento;
2. Il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato rapportando il valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE), come determinato ai sensi del comma precedente, al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, desunto dalla scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e riportata nella tabella 1, tenendo presente, ove ricorrano, anche le ulteriori maggiorazioni:

Tabella 1

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

##### Maggiorazioni

- a) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- b) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- c) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, cui è equiparata la mutilazione e l'invalidità di guerra e l'invalidità per servizio compresa tra la prima e la quinta categoria; l'handicap o l'invalidità per i minori è considerato pari al 100%;

- d) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della Dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della Dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

## **Articolo 7**

### **Determinazione dell'Indicatore della Situazione Reddituale**

1. L'Indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:
  - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima Dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo 2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della Dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della Dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
  - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  - c) i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di Dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 8 del presente Regolamento;
2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone;
3. Il reddito da dichiarare è quello risultanti dall'ultima Dichiarazione dei redditi presentata o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta;
4. Quando la Dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, l'Amministrazione Comunale può richiedere una Dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

## **Articolo 8**

### **Determinazione dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale**

1. Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:

a) il **patrimonio immobiliare** è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69; **per casa di abitazione del nucleo deve intendersi quella nella quale hanno la residenza anagrafica i suoi componenti al momento della presentazione della Dichiarazione, di proprietà di almeno uno di essi;**

b) il **patrimonio mobiliare** è costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'articolo 3, comma 2 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242. I valori da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente Regolamento e, per ciascun componente il nucleo familiare la loro somma va arrotondata per difetto a € 500 o ai suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71, che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 7, lettera d);

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà e reali di godimento.

## **Articolo 9**

### **Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Al fine dell'accesso alle Prestazioni sociali agevolate i cittadini devono presentare una Dichiarazione sostitutiva della situazione economica del nucleo familiare ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutti i dati utili alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
2. La Dichiarazione sostitutiva è resa in conformità ai modelli-tipo approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 ed ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione;
3. La domanda e la Dichiarazione sostitutiva dovranno essere presentate:
  - Consegnandole di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendole in sua presenza;
  - Trasmettendole all'ufficio competente, complete di sottoscrizione e della fotocopia del documento di riconoscimento;

- Rendendo la Dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non può firmare;
4. All'atto della consegna da parte del cittadino il Responsabile dell'Ufficio dovrà:
    - Controllare la leggibilità, la completezza e correttezza formale dei dati;
    - Acquisire la Dichiarazione sostitutiva agli atti;
    - Rilasciare l'attestazione provvisoria completa dei dati occorrenti per il calcolo della situazione economica equivalente, con numero di protocollo interno;
  5. **In caso di mero errore materiale, al cittadino è lasciata facoltà di rettificare i dati dichiarati in una Dichiarazione già acquisita dall'Ente;**
  6. **Il richiedente s'impegnerà inoltre a comunicare entro il periodo di validità della Dichiarazione sostituiva unica eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento dei propri Indicatori;**
  7. Il richiedente dichiarerà di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

#### **Articolo 10**

##### **Attestazione**

1. Ai cittadini che presentano la Dichiarazione sostitutiva unica l'Amministrazione comunale rilascia un'attestazione riportante il contenuto della Dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;
2. L'Amministrazione comunale trasmette, entro dieci giorni dalla sua presentazione, i dati della Dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS che provvede al calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE) e dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rendendoli disponibili ai componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la Dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate;
3. L'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è rilasciata dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001.

#### **Articolo 11**

##### **Definizione di ulteriori criteri di selezione**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, l'Amministrazione comunale può avvalersi della facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della Situazione Economica, criteri ulteriori di selezione;
2. L'Amministrazione Comunale provvede alla definizione degli eventuali ulteriori criteri di selezione nelle singole disposizioni attuative relative ai vari servizi.

#### **Articolo 12**

##### **Assistenza nella compilazione**

1. Per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle Dichiarazioni sostitutive della situazione economica del nucleo familiare, il Comune può avvalersi di soggetti esterni, integrando in tal modo gli specifici servizi resi dall'Amministrazione comunale;

2. La Giunta comunale e i Responsabili dei servizi, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle Dichiarazioni sostitutive, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni.

### **Articolo 13**

#### **Comunicazione ai cittadini**

1. L'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai servizi comunali è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune di Potenza;
2. Ogni modifica del sistema applicativo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.

### **Articolo 14**

#### **Controlli**

1. La Giunta comunale adotta linee guida e misure organizzative per favorire l'attuazione di controlli sulle Dichiarazioni sostitutive;
2. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli, ai sensi degli articoli 4 comma 2 del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e 6 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221 e successive modificazioni;
3. I controlli sulle Dichiarazioni sostitutive possono essere eseguiti anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni;
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false Dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere o revocare i benefici concessi e a recuperare le somme oggetto di agevolazione.

### **Articolo 15**

#### **Acquisizione e trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione e la gestione delle informazioni e della documentazione inerente alle Dichiarazioni sostitutive devono essere eseguite dalle competenti strutture del Comune fatte salve le attività istituzionali inerenti al procedimento;
2. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e del Decreto Legislativo n. 135/99, e del *Regolamento sulla privacy del Comune di Potenza*;
3. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento agli enti ai quali ha presentato la Dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge;
4. Presso l'Unità di Direzione *Servizi sociali e Politiche abitative* sarà costituita una Banca Dati del Welfare che conterrà informazioni di carattere socio-economico relative alla popolazione. Nella banca dati saranno raccolte ed archiviate le informazioni contenute nelle Dichiarazioni sostitutive;

5. La Banca Dati sarà tenuta ed aggiornata con l'applicazione di apposite misure che salvaguarderanno il diritto alla riservatezza delle persone interessate.

#### **Articolo 16**

##### **Costo delle agevolazioni tariffarie**

1. Il costo delle agevolazioni tariffarie è a carico della comunità cittadina, con contestuale divieto di carico ai soli utenti che ordinariamente contribuiscono ai costi dello specifico servizio;
2. I valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corrispondenza dei quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono stabiliti nei Regolamenti di settore; le tariffe di contribuzione a carico degli utenti sono stabilite annualmente con Deliberazione di Giunta comunale.

#### **Articolo 17**

##### **Volontariato**

1. Nell'ambito delle iniziative da avviare per l'attuazione della normativa sul volontariato saranno definite, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi, le possibilità di apporti collaborativi da parte di utenti che fruiscono di prestazioni sociali agevolate nel pagamento delle tariffe dei servizi comunali che chiedano di contribuire, con forme diverse dal pagamento, agli oneri degli stessi servizi.

#### **Articolo 18**

##### **Variazioni di reddito e nella composizione del nucleo familiare**

1. **Al cittadino è fatto obbligo, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, di presentare una nuova Dichiarazione, entro il periodo di validità della Dichiarazione sostitutiva unica, allo scopo di far rilevare le variazioni delle condizioni familiari ed economiche;**
2. **Il cittadino può inoltre, in caso abbia subito la perdita del lavoro con conseguente azzeramento del proprio reddito, richiedere una variazione dell'Isee relativo al proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui al punto 7 di questo articolo. La variazione ha valore solo se il cittadino abbia subito un azzeramento del reddito; non rilevano diminuzioni di reddito che non comportino azzeramento del reddito medesimo;**
3. **La nuova situazione fatta rilevare dall'utente ha valore solo per i servizi comunali, esclusi i tributi; le variazioni non possono quindi essere fatte valere per l'assegno di maternità, per l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, per le borse di studio agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori e superiori, per il contributo per l'acquisto dei libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, per le agevolazioni per i servizi di pubblica utilità e per tutti i servizi che non siano di diretta erogazione da parte del Comune;**
4. **Gli Indicatori calcolati in seguito alla presentazione di una nuova Dichiarazione sostitutiva unica hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione;**
5. **Per i lavoratori dipendenti la variazione deve risultare dall'iscrizione al Centro provinciale per l'impiego; per i lavoratori autonomi deve essere certificata dal cittadino;**
6. **Tutte le agevolazioni relative all'azzeramento del reddito si applicano solo ai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 15.000; per i nuclei con ISEE superiore a detta cifra, sarà possibile dichiarare la nuova situazione l'anno successivo;**

7. All'utente che dichiara l'azzeramento del reddito va comunque calcolato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in base all'effettivo reddito percepito e dichiarato; sarà poi possibile far rilevare la variazione avvenuta per l'accesso ai servizi comunali come di seguito specificato: l'ISEE dell'utente che dichiara l'azzeramento del reddito verrà diminuito di € 415 al mese, per un totale annuo di € 4.980, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione fino al momento di presentazione della Dichiarazione;
8. L'utente è tenuto, pena l'esclusione immediata dal beneficio e la restituzione della somma agevolata, a presentare una nuova Dichiarazione in caso di variazione delle condizioni economiche del nucleo familiare che comporti una sua posizione più sfavorevole nei confronti dell'Amministrazione;
9. Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo contragga matrimonio ovvero inizi la convivenza con una persona che produce reddito, il nuovo componente deve essere dichiarato nel nucleo con conseguente applicazione di un nuovo coefficiente della scala di equivalenza; dovrà inoltre essere dichiarato il patrimonio mobiliare ed immobiliare del nuovo componente posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di formazione del nuovo nucleo;
10. Se l'unione si è formata nell'anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione e il nuovo componente ha prodotto reddito in detto anno, questi dichiarerà il proprio reddito annuale diviso in dodicesimi, per il numero di mesi che intercorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione fino al 31 dicembre; se l'unione si è formata nello stesso anno di presentazione della Dichiarazione e il nuovo componente ha prodotto reddito nell'anno precedente, questi dovrà dichiarare il proprio reddito dell'anno precedente diviso in dodicesimi, per il numero di mesi che intercorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione fino al momento di presentazione della Dichiarazione;
11. Nel caso in cui il nuovo componente abbia prodotto reddito ma non ne produca più al momento della Dichiarazione, il reddito del nuovo componente è considerato pari a zero;
12. Nel caso in cui si formi un nuovo nucleo ovvero uno dei componenti il nucleo inizi un'attività lavorativa, il reddito complessivo del nucleo familiare per l'anno in corso verrà aumentato di € 415 al mese, per un totale annuo di € 4.980, per il numero di mesi che intercorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione fino al momento di presentazione della Dichiarazione; la cifra di € 415 mensili si raddoppia se il reddito medio mensile del componente che inizia l'attività lavorativa è superiore a € 1.500;
13. È inoltre fatto obbligo al cittadino di dichiarare variazioni relative alla casa di abitazione e all'accensione di un eventuale mutuo;
14. L'anno successivo a quello di formazione del nuovo nucleo ovvero di inizio di attività lavorativa di uno dei componenti dovrà comunque essere presentata una nuova Dichiarazione con il reddito effettivo del nucleo familiare.

## **Articolo 19**

### **Norme particolari**

1. Per l'applicazione del presente Regolamento ai servizi comunali, si rinvia ai singoli Regolamenti di settore, che saranno raccolti in un Testo Unico ricognitivo approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Unità di Direzione *Servizi Sociali e Politiche abitative*;
2. Per tutti i casi non disciplinati nel presente Regolamento si rinvia alla normativa di settore in vigore;
3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 e la sezione relativa ai criteri unificati di valutazione della situazione reddituale del *Regolamento delle prestazioni sociali agevolate* del Comune di Potenza approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 15 febbraio 1999.

## Capo II

### Sistema tariffario

#### Trasporto scolastico

Trasporto scolastico

L'articolo 6 del *Regolamento per il servizio di trasporto scolastico* approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 8 aprile 1997 e modificato dal *Regolamento delle Prestazioni sociali agevolate* approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 15 febbraio 1999 viene così ulteriormente modificato: "Si ha diritto all'esonero totale (100%) dal contributo per il servizio di trasporto scolastico nel caso in cui l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore a € 6.000,00; si ha diritto all'esonero parziale secondo lo schema sotto riportato; gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia superiore a € 15.000,01 sono tenuti al pagamento della tariffa intera.

#### Schema tariffario

	Fasce ISEE	Contribuzione a carico dell'utente
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	25%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	30%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	35%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	40%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	50%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	60%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	70%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	80%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	90%
10	Oltre € 15.000,01	100%

L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.

Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica*.

## Trasporto pubblico urbano

Le tariffe per il trasporto pubblico urbano per portatori di handicap con percentuale di invalidità compresa tra il 66,66% e il 100%, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/90 e gli ultrasessantacinquenni, stabilite con le Deliberazioni di Giunta comunale n. 1821 del 18.11.1993 e n. 2059 del 23.12.1993, s'intendono così modificate:

### Schema tariffario

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	25%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	30%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	35%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	40%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	50%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	60%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	70%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	80%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	90%
10	Oltre € 15.000,01	100%

Il costo dell'abbonamento per gli utenti della prima fascia sarà stabilito annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.

Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica*.

## Mensa scolastica

L'articolo 3 del Regolamento per la riscossione delle rette per il servizio di mensa scolastica è sostituito dal seguente: "Le domande di fruizione del servizio mensa scolastica dovranno essere presentate presso l'Ufficio "Istruzione" nei tempi stabiliti dall'Amministrazione. L'istanza, redatta su modello fornito dall'Ente, deve essere accompagnata dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Nel caso in cui un genitore iscriva più figli al servizio di mensa scolastica, corrisponderà la tariffa stabilita in base all'ISEE per il figlio maggiore di età e la tariffa dovuta per la fascia inferiore per gli altri figli iscritti. Nel caso l'utente debba corrispondere per il primo figlio la tariffa corrispondente alla prima fascia di pagamento, la tariffa per gli altri figli iscritti al servizio è ridotta del 50%. L'utente esonerato dal pagamento non dovrà corrispondere alcuna contribuzione per gli altri figli eventualmente iscritti al servizio.

Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera."

L'articolo 4 del Regolamento per la riscossione delle rette per il servizio di mensa scolastica è così sostituito: "Le fasce di contribuzione in base alla disciplina relativa all'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente sono così determinate:

### Schema tariffario

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	25%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	30%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	35%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	40%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	50%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	60%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	70%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	80%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	90%
10	Oltre € 15.000,01	100%

L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica.

L'articolo 7 del Regolamento per la riscossione delle rette per il servizio di mensa scolastica è abrogato.

### Piscina e impianti sportivi

L'articolo 5 comma 3 prima parte del *Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali* è sostituito dal seguente:

*La piscina e gli impianti sportivi possono essere fruiti in maniera gratuita dagli utenti con handicap grave (articolo 3 comma 3, Legge n. 104/92), invalidità 100% e dagli utenti di età superiore ai 65 anni. È previsto invece il pagamento di una tariffa scontata del 50% per gli utenti con invalidità o handicap compresi tra il 66% ed il 99%.*

*Le agevolazioni per la situazione di disagio socio-economico saranno concesse in base al seguente schema:*

#### Schema tariffario

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	25%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	30%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	35%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	40%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	50%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	60%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	70%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	80%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	90%
10	Oltre € 15.000,01	100%

All'art. 5 si aggiunge quanto segue:

*“Nel caso in cui più componenti lo stesso nucleo familiare siano fruitori di impianti sportivi, il primo iscritto in ordine di tempo corrisponderà la tariffa dovuta in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, gli altri componenti iscritti beneficeranno di una tariffa ridotta del 50%.*

*L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.*

*Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica.”*

## Servizi Sociali

Il Comune eroga in maniera elettiva servizi che rientrano nella categoria squisitamente di Servizio Sociale e che afferiscono ad una sfera di problematiche importanti e delicate che debbono essere considerate separatamente dai servizi a domanda individuale proprio per la natura fortemente critica delle situazioni affrontate. Tali servizi sono volti alla protezione dei soggetti deboli che, per condizioni di vita o di salute, non sono in grado di far fronte alle proprie esigenze.

I servizi erogati dal Comune di Potenza, allo stato attuale o in fase di progettazione, sono :

1. Servizio di assistenza domiciliare;
2. Centro diurno di socializzazione per portatori di handicap grave;
3. Ricovero in strutture residenziali per anziani;
4. Servizio di teleassistenza e telesoccorso;
5. Trasporti sociali;
6. Ludoteche;
7. Centro socio –educativo diurno per portatori di handicap lieve.

Si applica ad essi il dettato del Decreto Legislativo n. 109 del marzo 1998, art. 3, comma 2-ter:

*“ Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.”*

. Nello specifico, per la formazione dell'Isee di riferimento per i diversi servizi, si prenderanno in considerazione i redditi di seguito specificati:

1. **Servizio di assistenza domiciliare:** sarà preso in considerazione il reddito relativo all'intero nucleo familiare, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92. In tal caso infatti, il reddito sarà quello individuale.
2. **Centro diurno di socializzazione per portatori di handicap grave:** l'Isee è riferito al solo assistito qualora l'utente risulti soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, in caso diverso concorrerà alla formazione dell'Isee il reddito dell'intero nucleo familiare.
3. **Ricovero in strutture residenziali per anziani:** il soggetto interessato contribuirà alla spesa sociale con tutte le entrate e i proventi percepiti a qualsiasi titolo (pensioni, assegni di accompagnamento, proventi da attività finanziarie, redditi da immobili). Qualora le entrate dell'assistito non siano sufficienti a coprire la quota sociale viene coinvolto nella compartecipazione ai costi il nucleo familiare di origine che risulti avere un Isee di almeno € 15.000,00. Sarà fatta salva in ogni caso una quota della pensione compresa tra i 50 ed i 100 euro per le spese personali.
4. **Trasporti sociali:** sarà preso in considerazione il reddito relativo all'intero nucleo familiare, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92.

5. **Ludoteche:**  
sarà preso in considerazione il reddito relativo all' intero nucleo familiare, tranne nel caso in cui l'utente sia un soggetto portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92;
6. **Teleassistenza e telesoccorso:**  
sarà preso in considerazione il reddito relativo all' intero nucleo familiare, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92;
7. **Centro socio-educativo diurno per portatori di handicap lieve:**  
sarà preso in considerazione il reddito relativo all' intero nucleo familiare, tranne nel caso in cui il richiedente sia un soggetto portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92;

**Lo schema di compartecipazione alla spesa sociale cui far riferimento, una volta determinati gli elementi reddituali che concorrono a formare il parametro Isee, è, per tutti i servizi sociali erogati, il seguente:**

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	15%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	20%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	25%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	70%
10	Oltre € 15.000,01	80%

### Servizio di assistenza domiciliare

L'allegato "A" del *Regolamento di assistenza domiciliare* è sostituito dal seguente schema di compartecipazione:

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	15%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	20%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	25%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	70%
10	Oltre € 15.000,01	80%

L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica*.

Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.

**Centro diurno di socializzazione per portatori di handicap grave:**

Le tariffe per la fruizione del servizio sono le seguenti:

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	15%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	20%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	25%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%
9	Da € 14.000,01 a € 15.000,00	70%
10	Oltre € 15.000,01	80%

L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica*.

Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.

**Ricovero in strutture residenziali per anziani:**

Per questo servizio il soggetto interessato contribuirà alla spesa sociale con tutte le entrate e i proventi percepiti a qualsiasi titolo (pensioni, assegni di accompagnamento, proventi da attività finanziarie, redditi da immobili). Qualora le entrate dell'assistito non siano sufficienti a coprire la quota sociale viene coinvolto nella compartecipazione ai costi il nucleo familiare di origine che risulti avere un Isee di almeno € 15.000,00. Sarà fatta salva in ogni caso una quota della pensione compresa tra i 50 ed i 100 euro per le spese personali.

La tabella di compartecipazione che segue fa riferimento al nucleo familiare di origine dell'utente, che viene coinvolto nella compartecipazione alla spesa sociale qualora l'utente stesso non abbia reddito sufficiente a coprire la spesa sociale e l'Isee del detto nucleo familiare di origine sia uguale alla somma di € 15.000,00.

**Tabella di compartecipazione nucleo familiare di origine:**

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Da € 15.000,00	15%
1	Da € 15.000,01 a € 20.000,00	20%
2	Da € 20.000,01 a € 25.000,00	25%
3	Da € 25.000,01 a € 30.000,00	30%
4	Da € 30.000,01 a € 40.000,00	50%
5	Oltre € 40.000,01	100%

L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica*.

Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.

### **Trasporti sociali**

Le tariffe per la fruizione dei servizi di trasporto sociale sono le seguenti:

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	15%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	20%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	25%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	70%
10	Oltre € 15.000,01	80%

L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica*.

Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.

**Ludoteche**

Le tariffe per la fruizione del servizio sono le seguenti:

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	15%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	20%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	25%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	70%
10	Oltre € 15.000,01	80%

L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica*.

Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.

### Teleassistenza e telesoccorso

Le tariffe per la fruizione del servizio di Teleassistenza e Telesoccorso sono così determinate:

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	15%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	20%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	25%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	70%
10	Oltre € 15.000,01	80%

L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica*.

Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.

### Centro socio-educativo diurno per portatori di handicap lieve

Le tariffe per la fruizione del servizio sono le seguenti:

	<b>Fasce ISEE</b>	<b>Contribuzione a carico dell'utente</b>
	Fino a € 6.000,00	Esonero
1	Da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%
2	Da € 7.000,01 a € 8.000,00	15%
3	Da € 8.000,01 a € 9.000,00	20%
4	Da € 9.000,01 a € 10.000,00	25%
5	Da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%
6	Da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%
7	Da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%
8	Da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%
9	Da € 14.000,01 a € 15000,00	70%
10	Oltre € 15.000,01	80%

L'entità della tariffa intera sarà stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta comunale. Per l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano le disposizioni del *Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica*.

Gli utenti che non presenteranno la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dovranno corrispondere la tariffa intera.